



IL TRIBUNALE DI ENNA

riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

1) dott.ssa Marika Motta

Presidente

2) dott.ssa Eleonora Guarnera

Giudice

3) dott. Marco Pennisi

Giudice Rel.

nel procedimento iscritto al n. 1470/2015 R.G., avente ad oggetto: reclamo ex art. 669 -
terdecies c.p.c., proposto da Banca AGCI S.p.A. nei confronti di G.M.P. Installazioni S.r.l.;
esaminati gli atti e sentito il relatore;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Banca AGCI S.p.A. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 15-
20.10.2015, resa nel giudizio n. 1066/2015 RG – dott.ssa A. Siliotti, rilevando in via
preliminare l'incompetenza territoriale, ex art. 669 *quater* c.p.c., del Tribunale di Enna in
favore del Tribunale di Bologna rispetto al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da G.M.P.
Installazioni.

Il reclamante, riproponendo l'eccezione di incompetenza già formulata nella memoria di
costituzione nella prima fase del giudizio cautelare, ha rilevato che il presente giudizio
appartiene alla competenza territoriale del Tribunale di Bologna, presso cui pende, *inter*
partes, il procedimento n. 3024/2015 RG, rispetto al quale le domande proposte nel
presente giudizio si pongono in rapporto di litispendenza o comunque di continenza.
G.M.P. Installazioni S.r.l., costituitasi in giudizio, ha contestato l'eccezione, rilevando che
non sussiste alcuna litispendenza o continenza tra le domande, in quanto le stesse
divergono per *causa petendi* e *petitum*.

Il giudizio promosso dalla società reclamata innanzi al Tribunale di Bologna ha ad
oggetto le domande di accertamento dell'illegittimità della revoca dei rapporti bancari e
di condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali nonché dei
danni non patrimoniali relativi alla reputazione commerciale ed alla libertà di iniziativa

economica in conseguenza della predetta revoca illegittima.

Il presente giudizio cautelare è diretto ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia ed è in rapporto di strumentalità (attenuata) rispetto alla domanda di merito che la società reclamata ha affermato essere diretta allo "accertamento della illegittimità ed illiceità della segnalazione, carente dei presupposti fattuali che fondano la sua conformità alla normativa in materia (insussistenza dello stato di insolvenza) con conseguente risarcimento del danno da lesione di diritti assoluti, quali il danno non patrimoniale per violazione del diritto alla reputazione ed immagine personale oltre che commerciale, nonché il danno patrimoniale".

Va osservato che, il dedotto rapporto di litispendenza/continenza tra le domande proposte innanzi al Tribunale di Bologna e le domande proposte innanzi al Tribunale di Enna non si pone né rispetto alla domanda cautelare con cui si chiede l'ordine di cancellazione della segnalazione della posizione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi (in quanto domanda che esula dall'oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bologna), né rispetto alle domande che la società reclamata intende proporre nel successivo giudizio di merito, rispetto alle quali il ricorso per provvedimenti urgenti si pone in rapporto strumentale ed anticipatorio.

Infatti, le due domande risarcitorie coincidono parzialmente soltanto con riferimento al *petitum* e, segnatamente, rispetto alla chiesta condanna della banca al risarcimento del danno non patrimoniale alla reputazione commerciale, ma differiscono quanto alla *causa petendi*, che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna si basa sulla responsabilità contrattuale da illegittima revoca dei rapporti bancari e, nel presente procedimento, sulla responsabilità aquiliana (in quanto successiva alla revoca dei predetti rapporti) da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. La circostanza che quest'ultima condotta presupponga comunque il fatto dell'avvenuta revoca degli affidamenti ed il passaggio a sofferenza del credito non è sufficiente ad affermare un rapporto di continenza o litispendenza tra le due domande, in quanto queste sono diverse per titolo e la segnalazione alla Centrale dei Rischi costituisce una condotta differente ed ulteriore rispetto alla revoca dei rapporti bancari, che non forma oggetto del *thema decidendum* nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bologna.

L'assenza di un rapporto di litispendenza/continenza tra le due domande implica altresì l'infondatezza dell'eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Enna, in quanto, in considerazione della ritenuta autonomia delle domande proposte, non risulta già pendente il giudizio per il merito innanzi al Tribunale di Bologna, per cui non trova applicazione l'art. 669 *quater* c.p.c.

La differenza tra le domande avanzate comporta altresì il rigetto della doglianza del reclamante relativa all'abusivo frazionamento del credito, in quanto questo presuppone un'unica pretesa creditoria in relazione alla quale sono proposte una pluralità di azioni ciascuna per una parte del credito, mentre nella specie la domanda risarcitoria innanzi al Tribunale di Enna, da un lato, non è allo stato ancora proposta (potendo semmai costituire oggetto dell'eventuale giudizio di merito successivo al presente procedimento cautelare), dall'altro scaturisce comunque da una responsabilità extracontrattuale per una condotta che è successiva al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bologna, circostanza che, pertanto, esclude il dolo sotteso all'abusiva frammentazione del credito.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, parte reclamante ha rilevato che l'ordinanza reclamata non ha adeguatamente motivato in ordine alla ricorrenza di tale presupposto. La segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia implica una valutazione della complessiva situazione economico-finanziaria del cliente che possa indurre a ritenere sussistente non già un mero inadempimento, bensì una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, qualificabile come quasi insolvenza.

Nella valutazione della verosimile fondatezza della domanda cautelare di accertamento dell'illegittima segnalazione della posizione della GMP Installazioni S.r.l., pertanto, assume rilievo non soltanto l'esposizione debitoria che la stessa ha nei confronti della reclamante e di terzi, quanto l'idoneità o meno della società reclamata a far fronte ai propri debiti con regolarità.

Parte reclamante deduce la sussistenza di una rilevante esposizione debitoria di GMP Installazioni S.r.l. verso terzi (Erario, Enti previdenziali, altri Istituti di Credito), a fronte della quale, tuttavia, va anche considerato che la società reclamata vanta crediti complessivi che – per quanto inferiori all'ammontare di € 339.999,00 dell'esercizio

precedente – sono comunque pari ad € 287.492,00 (come si evince dal bilancio di esercizio al 31.12.2013), crediti che G.M.P. Installazioni S.r.l. ha in fase di incasso, come si evince dal fatto che la predetta società, nel mese di settembre 2015, ha ricevuto il parziale pagamento del complessivo credito di € 26.297,60 vantato nei confronti della Immobiliare SB crediti.

In secondo luogo va osservato che la dichiarazione contenuta nella nota integrativa del bilancio 2014 non appare dirimente al fine di ritenere sussistente una situazione di insolvenza della società reclamata, come invece rilevato dalla Banca reclamante.

Infatti, tale dichiarazione è diretta ad evidenziare le conseguenze finanziarie negative derivanti dalle restrizioni all'accesso al credito per effetto della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi operata dalla Zeus Finance S.r.l., ma di tale posizione a sofferenza è stata ordinata la cancellazione con ordinanza depositata il 3.12.2013 del Tribunale di Enna.

Da ciò consegue che, avendo la società reclamata indicato la predetta segnalazione quale ragione della restrizione all'accesso al credito e quindi dell'impossibilità di continuare nel regolare svolgimento della attività di impresa ed il normale conseguimento degli utili, la disposta cancellazione della posizione a sofferenza induce a ritenere che la dichiarazione contenuta nella nota integrativa descriva una difficoltà finanziaria della società di carattere transitorio legata al periodo anteriore alla cancellazione della posizione a sofferenza.

Peraltro, proprio dalla nota integrativa al bilancio 2014 emerge un dimezzamento delle perdite di esercizio (€ 25.710,00) rispetto quelle dell'esercizio precedente (€ 51.945,00). Con riferimento ai lavoratori dipendenti della società reclamata, in atti risultano prodotte le comunicazioni di licenziamento di alcuni dipendenti per giustificato motivo oggettivo inviate ad agosto e settembre 2013, ma è pur vero che risulta altresì prodotta la successiva comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro relativa all'assunzione di maestranze a far data dall'agosto 2015, ciò che è sintomo di una ripresa dell'attività imprenditoriale.

Sotto altro profilo, assume particolare rilievo la mancanza di contestazione in ordine all'assenza di pignoramenti o protesti a carico della GMP Installazioni S.r.l., tenuto conto

che “in tema di segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, in assenza di segnali di allarme (protesti, pignoramenti, provvedimenti giudiziari di condanna), l'utilizzazione di mezzi finanziari reperiti dal sistema bancario non costituisce da sola indice di “insolvenza” seppure nell'accezione “levior” individuata per la segnalazione a sofferenza; infatti, gli sconfinamenti (che, peraltro, rientrano fra le segnalazioni a carattere automatico) non sono indice in sé e in assenza di segnali di mancati pagamenti dei creditori, di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.” (Trib. Milano 29 agosto 2014).

Tale circostanza induce a ritenere che l'esposizione debitoria della società reclamata non sia qualificabile in termini di insolvenza, in quanto i protesti, i pignoramenti ed i provvedimenti giudiziari di condanna sono indici ricorrenti dell'inidoneità del debitore ad adempiere con regolarità alla proprie obbligazioni, in mancanza dei quali – ed in assenza di prova persino di una richiesta di integrazione delle garanzie personali o patrimoniali da parte della Banca reclamante – è ragionevole desumere che il debitore versi in una situazione di mero inadempimento, e non già di insolvenza non transitoria.

In altri termini, è verosimile che l'inidoneità della società ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni avrebbe indotto i creditori che non avessero più tollerato l'inadempimento ad agire in via esecutiva o quantomeno a pretendere garanzie ulteriori rispetto a quelle già offerte, per cui, in mancanza di tali elementi di riscontro dell'incapacità della società al pagamento dei propri debiti, deve ritenersi sussistente il presupposto del *fumus boni iuris* della domanda cautelare.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, va condivisa la ritenuta sussistenza del presupposto contenuta nell'ordinanza reclamata, in linea peraltro con l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Brindisi, 02-03-2011; Trib. Mantova, 27-05-2008; Trib. Bologna Sez. III, 21-09-2006), in quanto, con riferimento alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi, il rischio di un grave pregiudizio nel ritardo può ritenersi *in re ipsa*, e ciò per l'effetto restrittivo rispetto all'accesso al credito che deriva dall'iscrizione del nominativo dell'impresa, con conseguente pregiudizio all'esercizio dell'attività di quest'ultima.

Il reclamo va pertanto rigettato, con conferma dell'ordinanza reclamata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale in composizione collegiale,
rigetta il reclamo proposto da Banca A.G.C.I. S.p.A. e, per l'effetto, conferma l'ordinanza
ex art. 700 c.p.c. del 15-20.10.2015;

condanna Banca A.G.C.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le
spese della presente fase di reclamo in favore di G.M.P. Installazioni S.r.l., spese che si
liquidano in complessivi € 3.645,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Enna, 9 febbraio 2016.


Il Giudice rel./est.

dott. Marco Pennisi



Il Presidente

dott.ssa Marika Motta



N. _____
N. _____ R.G.
N. _____ Cron.
N. _____ Esp.

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Enna
Enna, 11/02/2016

Il Cancelliere
P. Di Gloria



IL CASO.it